



Convenzione per l'affidamento in forma associata dell'incarico di DPO (Data Protection Officer) di cui agli artt. 37 ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 del 27 aprile 2016 in favore di Unioncamere del Veneto, di Venicepromex Scarl e delle CCIAA di Venezia Rovigo, Treviso-Belluno Dolomiti, Padova, Vicenza, Verona e Pordenone-Udine ai sensi anche dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241.

TRA

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso-Belluno, in seguito denominata "Camera di commercio di Treviso-Belluno", avente sede legale in Treviso, Piazza Borsa n. 3/b, in forza della delibera di Giunta n. xxx del xxxxxx, rappresentata da Mario Pozza, Presidente, nato a Motta di Livenza (TV) il 27/10/1959, cod. fisc. PZZMRA59R27F770U

(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo, in seguito denominata "Camera di commercio di Venezia Rovigo", avente sede legale in Venezia, Dorsoduro 3904, 3905, in forza della delibera di Giunta n. xxx del xxxxxx, rappresentata da Massimo Zanon, Presidente, nato a Portogruaro (VE) il 07/06/1959 cod. fisc. ZNNMSM59H07G914D

(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona in seguito denominata "Camera di commercio di Verona", avente sede legale in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, in forza della delibera di Giunta n. xxx del xxxxxx, rappresentata da Giuseppe Riello, Presidente, nato a Venezia il 18/05/1965 cod. fisc. RLLGPP65E18L736M

(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza in seguito denominata "Camera di commercio di Vicenza", avente sede legale in Vicenza, Via Montale n. 27, in forza della delibera di Giunta n. xxx del xxxxxx, rappresentata da Giorgio Xoccato, Presidente, nato a San Vito di Leguzzano (VI) il 31/07/1952 cod. fisc. XCCGRG52L31I401N

(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine in seguito denominata "Camera di commercio di Pordenone-Udine", avente sede legale in Udine, Via E. Morpurgo n. 4, in forza della delibera di Giunta n. xxx del xxxxxx rappresentata da Giovanni Da Pozzo, Presidente nato a Tolmezzo (UD) il 28/08/1955 cod. fisc. DPZGNN55M28L195S

(mandante)

Venicepromex Scarl, avente sede legale in Venezia, Via delle Industrie n. 19/D, in forza della delibera di Consiglio di Amministrazione del xxxxxx, rappresentata da Mario Pozza, Presidente, nato a Motta di Livenza (TV) il 27/10/1959, cod. fisc. PZZMRA59R27F770U

(mandante)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, in seguito denominata "Camera di commercio di Padova", avente sede legale in Padova, Piazza Insurrezione n. 1/a, in forza della delibera di Giunta n. xxx del xxxxxx, rappresentata da Antonio Santocono, Presidente, nato a Catania il 06/05/1950, cod. fisc. SNTNTN50E06C351A

(mandante)

E

L'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Veneto, in seguito denominata "Unioncamere del Veneto", avente sede legale in Venezia, Via delle Industrie n. 19/D, in forza della delibera di Giunta n. 42 del 03/10/2025, rappresentata da Valentina Montesarchio, Segretario Generale, nata a Napoli (NA) il 31/01/1970, cod. fisc. MNTVNT70A70F839X

(mandataria)

PREMESSO CHE

- l'art. 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 – così come da ultimo modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 219 – prevede che le camere di commercio possano associarsi in Unioni regionali costituite ai sensi del codice civile allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento, curando e rappresentando gli interessi comuni delle camere di commercio associate nonché promuovendo e realizzando servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale;
- in base all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39);
- l'art. 37 par. 1 lettera a) del suddetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali";
- l'art. 37 par. 3 del suddetto Regolamento prevede, qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, la possibilità di designare un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche od organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;
- secondo l'art. 37 parr. 5 e 6 del suddetto Regolamento il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39";

CONSIDERATO CHE

- sin dall'anno 2020 Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo, Treviso-Belluno Dolomiti, Padova, Vicenza, Verona e Pordenone-Udine hanno ritenuto opportuno che la funzione di RPD in favore di tutte loro e di alcune delle loro Aziende speciali e società in-house venisse esercitata in forma associata, al fine di adottare un comportamento omogeneo nell'adempimento degli obblighi previsti, acquisire una prestazione di adeguato ed uniforme standard qualitativo a fronte di un contenimento dei costi generato dalle economie di scala;

- nella prospettiva delineata nell'alinea precedente, Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl e le citate Camere di Commercio, dopo un'approfondita valutazione dei costi e dei carichi di lavoro, hanno ritenuto opportuno accentrare il ruolo di RPD in favore di tutte loro e di alcune delle loro Aziende speciali e società in-house in un unico soggetto, individuato e contrattualizzato da Unioncamere del Veneto;
- a tal fine, sono state sottoscritte due convenzioni per regolamentare i rapporti tra i soggetti coinvolti per il triennio 2020-2022 e successivamente per il triennio 2023-2025;
- in ragione della prossima scadenza della vigente convenzione e della soddisfazione per l'esperienza maturata, le Parti intendono quindi rinnovare gli impegni già assunti e disciplinare nuovamente l'esercizio in forma associata della funzione di cui sopra mediante la sottoscrizione del presente accordo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Generalità

Le premesse ed i considerato fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'avvalimento da parte delle Camere di Commercio, delle Aziende speciali e società in house delle precisamente indicate al successivo art. 4 (mandanti) della procedura espletata o da espletarsi da Unioncamere del Veneto (mandataria) per l'individuazione e la contrattualizzazione, anche in nome e per conto delle stesse, del soggetto a cui attribuire il ruolo di RPD per tutte loro dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2028 ai sensi dell'art. 37 par. 3 del Reg. Ue 2016/679, con le funzioni ed i compiti di cui al successivo articolo 3; l'articolo 4 della presente convenzione disciplina altresì i rapporti fra Unioncamere del Veneto e le mandanti ed i rispettivi impegni in termini di impiego di risorse finanziarie.

Articolo 3 – Funzioni e compiti del RPD

Unioncamere del Veneto, anche in nome e per conto dei mandanti, individua e contrattualizza il soggetto chiamato a rivestire il ruolo di RPD per tutte loro, incaricandolo di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) collaborare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) svolgere 4 ore di formazione all'anno ai referenti camerali sulla privacy, in presenza oppure da remoto sulla base delle specifiche esigenze organizzative che verranno concordate con Unioncamere Veneto.

Articolo 4 - Rapporti tra le Parti e copertura finanziaria

Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 3 sino al 31 dicembre 2028 in favore della mandataria e delle mandanti, così precisamente individuate: Venicepromex Scarl, CCIAA di Treviso-Belluno, CCIAA di Venezia Rovigo con Azienda speciale Opportunità & Mercati, CCIAA di Verona, CCIAA di Vicenza con Azienda speciale Made in Vicenza, CCIAA di Pordenone-Udine con TEF Territorio Economia Futuro Srl, CCIAA di Padova, comporta un costo complessivo pari ad € 72.000,00 oltre IVA e ogni altro onere incluso.

Unioncamere del Veneto, Venicepromex Scarl, la CCIAA di Treviso-Belluno, la CCIAA di Verona e la CCIAA di Padova contribuiranno con una quota di importo pari ad € 8.277,984 oltre IVA ed ogni altro onere incluso ciascuna, da corrispondersi in tre tranches annuali di importo pari ad € 2.759,328 oltre IVA ed ogni altro onere incluso ciascuna; la CCIAA di Venezia Rovigo, la CCIAA di Vicenza e la CCIAA di Pordenone-Udine contribuiranno, anche per conto delle proprie Aziende speciali e società in house sopra elencate, con una quota di importo pari ad € 10.203,36 oltre IVA ed ogni altro onere incluso, da corrispondersi in tre tranches annuali di importo pari ad € 3.401,123 oltre IVA ed ogni altro onere incluso ciascuna.

Articolo 5 - Modifiche alla Convenzione

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere pattuite tra le Parti ovvero proposte e motivate, per iscritto, dalla Parte interessata e eventualmente accettate, per iscritto, dalle altre Parti.

Articolo 6 - Durata della Convenzione e recesso

La presente Convenzione produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 7 – Proroga della Convenzione

Almeno tre mesi prima della scadenza della Convenzione le Parti si impegnano a concordare la sua eventuale proroga e la conseguente ripartizione fra di loro dei costi delle attività poste in essere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 8 - Privacy

I sottoscrittori si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 9 - Risoluzione di controversie

Le parti concordano che per tutte le controversie relative o comunque collegate alla Convenzione si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

In caso di insuccesso del predetto tentativo di mediazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

Per Unioncamere del Veneto

Per la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo

Per la Camera di Commercio di Vicenza

Per la Camera di Commercio di Pordenone-Udine

Per la Camera di Commercio di Padova

Per la Camera di Commercio di Treviso-Belluno

Per VenicePromex Srl
